

TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITA' PER
L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE
CONVENZIONALE PER FASCE ORARIE DEI PROFILI DI PRELIEVO
DELL'ENERGIA ELETTRICA CORRISPONDENTE AI CLIENTI FINALI CON
PRELIEVI NON TRATTATI SU BASE ORARIA

Versione modificata con le deliberazioni ARG/elt 16/08, 36/08, 56/08, 68/08, 135/08,
147/08, 178/08 e 27/09

TITOLO I DEFINIZIONI E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO4

ARTICOLO 1 DEFINIZIONI4

ARTICOLO 2 OGGETTO5

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI6

ARTICOLO 3 AREA DI RIFERIMENTO6

ARTICOLO 4 APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO SU BASE ORARIA6

ARTICOLO 5 APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO PER FASCE.....6

ARTICOLO 6 PRELIEVO RESIDUO DI AREA7

TITOLO III PROFILI CONVENZIONALI PER FASCE ORARIE8

ARTICOLO 7 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE CONVENZIONALE.....8

ARTICOLO 8 COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DEL PRELIEVO DEGLI UTENTI DEL DISPACCIAMENTO9

ARTICOLO 9 COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DEL PRELIEVO DEI PUNTI DI PRELIEVO.....9

ARTICOLO 10 DETERMINAZIONE PER FASCE DELL'ENERGIA PRELEVATA DAI PUNTI DI PRELIEVO TRATTATI MONORARI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEI CRPP..... 10

ARTICOLO 10BIS MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL'ENERGIA PRELEVATA NEL MESE PER PUNTI DI PRELIEVO TRATTATI PER FASCE 11

ARTICOLO 11 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI CRPP..... 11

ARTICOLO 12 CONGUAGLIO 12

ARTICOLO 13 PARTITE FISICHE DI CONGUAGLIO..... 13

ARTICOLO 14 REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE 14

TITOLO IV OBBLIGHI INFORMATIVI15

ARTICOLO 15 OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLE IMPRESE DISTRIBUTRICI SOTTESI15

ARTICOLO 16 OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLE IMPRESE DISTRIBUTRICI DI RIFERIMENTO 16

ARTICOLO 17 OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DI TERNA..... 17

ARTICOLO 18 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI E LORO VALIDITÀ TEMPORALE 18

ARTICOLO 19 INOTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI..... 18

TITOLO V CONGUAGLIO COMPENSATIVO PER PUNTI DI PRELIEVO CORRISPONDENTI A CLIENTI FINALI DOMESTICI20

ARTICOLO 20 AMBITO DI APPLICAZIONE20

ARTICOLO 21 CONGUAGLIO COMPENSATIVO.....20

ARTICOLO 22 REGOLAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI CONGUAGLIO COMPENSATIVO	21
ARTICOLO 23 ULTERIORI OBBLIGHI INFORMATIVI	21
ARTICOLO 24 ULTERIORI DISPOSIZIONI RIGUARDANTI OBBLIGHI INFORMATIVI.....	23

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....24

ARTICOLO 25 RETTIFICA DEI DATI COMUNICATI IN ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI	24
ARTICOLO 26 DISPOSIZIONI FINALI	24
ARTICOLO 27 DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L'ANNO 2008	24
ARTICOLO 28 PARTITE FISICHE DI CONGUAGLIO PER L'ANNO 2008.....	26
ARTICOLO 29 DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L'ANNO 2009	28

TITOLO I

DEFINIZIONI E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Articolo 1 *Definizioni*

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato, e all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07, nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:
- a) *soppresso*
 - b) *soppresso*;
 - c) *soppresso*;
 - d) **fascia oraria** è ciascuna delle tre fasce orarie definite con la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2006, n. 181/06;
 - e) **messa in servizio del misuratore elettronico** è il complesso delle attività di cui all'Articolo 8bis della deliberazione n. 292/06;
 - f) **misure elettroniche** è un misuratore avente i requisiti minimi di cui alla deliberazione n. 292/06;
 - g) **misure orarie** è un misuratore che permette la rilevazione su base oraria del prelievo di energia elettrica dal punto di prelievo cui si riferisce;
 - h) **punti di prelievo domestici** sono i punti di prelievo di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettera a) del TIV;
 - i) **punti di prelievo non domestici** sono i punti di prelievo diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 2.3 del TIV;
 - j) **punti di prelievo non trattati su base oraria** sono i punti di prelievo per i quali non è attivo il trattamento su base oraria;
 - k) **punti di prelievo trattati su base oraria** sono i punti di prelievo per i quali è attivo il trattamento su base oraria;
 - l) **punti di prelievo trattati per fasce** sono i punti di prelievo non trattati su base oraria per i quali è attivo il trattamento per fasce;
 - m) **punti di prelievo trattati monorari** sono i punti di prelievo non trattati su base oraria per i quali non è attivo il trattamento per fasce;
 - n) **trattamento per fasce** è l'utilizzo delle rilevazioni e delle registrazioni effettuate da un misuratore elettronico per la valorizzazione nelle diverse fasce orarie dell'energia elettrica prelevata ai fini della regolazione economica del servizio di dispacciamento;
 - o) **trattamento su base oraria** è l'utilizzo delle rilevazioni e delle registrazioni effettuate da un misuratore orario per la valorizzazione, su base oraria, dell'energia elettrica prelevata ai fini della regolazione economica del servizio di dispacciamento;
 - p) **zona** è ciascuna zona identificata da Terna ai sensi dell'articolo 15 della deliberazione n. 111/06;

-*-

- q) **deliberazione ARG/elt 29/08** è la deliberazione dell'Autorità 12 marzo 2008, ARG/elt 29/08;
- r) **deliberazione n. 111/06** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato;
- s) **deliberazione n. 292/06** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06, come successivamente integrato e modificato;
- t) **TILP** (Testo integrato load profiling) è il presente provvedimento;
- u) **TIV** (Testo integrato vendita) è il Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, come successivamente integrato e modificato;
- v) **deliberazione ARG/elt 178/08** è l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2008 ARG/elt 178/08;

Articolo 2

Oggetto

2.1 Il presente provvedimento:

- a) indica le caratteristiche dei punti di prelievo soggetti esclusivamente al trattamento su base oraria;
- b) disciplina le modalità per la determinazione convenzionale dell'energia elettrica prelevata in ciascuna ora dai punti di prelievo non trattati su base oraria, per la valorizzazione della medesima energia elettrica ai fini della regolazione economica del servizio di dispacciamento;
- c) definisce gli obblighi informativi a carico delle imprese distributrici e di Terna, relativi alla determinazione convenzionale di cui alla precedente lettera b).

2.2 La determinazione convenzionale di cui al comma 2.1, lettera b), comprende:

- a) l'attribuzione su base oraria, ai sensi del titolo III sezione 1, a ciascun utente del dispacciamento di una quota del prelievo residuo di area, ai fini della registrazione nel Conto di sbilanciamento effettivo di cui al comma 21.1 della deliberazione n. 111/06 dell'energia prelevata dal medesimo utente del dispacciamento in ciascuna ora;
- b) una procedura di conguaglio annuale, di cui al titolo III sezione 2, per la valorizzazione economica della differenza fra l'energia attribuita su base oraria a ciascun utente del dispacciamento ai sensi della precedente lettera a) e l'energia effettivamente prelevata nei punti di prelievo non trattati su base oraria nella competenza del medesimo utente del dispacciamento.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3

Area di riferimento

- 3.1 Ciascuna area di riferimento, circoscritta nell'ambito di una singola zona, consiste di:
- a) tutti i punti di prelievo e di immissione localizzati nell'ambito territoriale di un'impresa distributrice, la cui rete con obbligo di connessione di terzi presenta almeno un punto di interconnessione in alta tensione. Tale impresa distributrice è denominata impresa distributrice di riferimento per l'area medesima;
 - b) tutti i punti di prelievo e di immissione localizzati nell'ambito territoriale di una o più imprese distributrici le cui reti con obbligo di connessione di terzi non presentano punti di interconnessione in alta tensione e sottese, ai sensi dei successivi commi 3.2 e 3.3 all'impresa distributrice di riferimento dell'area medesima.
- 3.2 Ciascuna impresa distributrice di cui al comma 3.1 lettera b) si considera sottesa, tra tutte quelle cui è interconnessa, all'impresa distributrice di riferimento avente il maggior numero di punti di prelievo entro la zona.
- 3.3 In tutti i casi in cui non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3.2, ciascuna impresa distributrice che non ha nella zona punti di interconnessione in alta tensione si considera sottesa all'impresa distributrice di riferimento avente il maggior numero di punti di prelievo entro la zona.

Articolo 4

Applicazione del trattamento su base oraria

- 4.1 Tutti i punti di prelievo in altissima, alta o media tensione, nonché tutti i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW sono trattati esclusivamente su base oraria, fatto salvo quanto previsto al comma 4.2.
- 4.2 Per i punti di cui al comma 4.1, per cui il misuratore orario od elettronico è messo in servizio entro il giorno 15 di ciascun mese, il trattamento su base oraria decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di messa in servizio. Qualora la messa in servizio avvenga successivamente al giorno 15 di ciascun mese, il trattamento su base oraria inizia il primo giorno del secondo mese successivo.

Articolo 5

Applicazione del trattamento per fasce

- 5.1 Tutti i punti di prelievo in bassa tensione dotati di un misuratore elettronico e con potenza disponibile pari o inferiore a 55 kW sono trattati per fasce.

- 5.2 Per i punti di cui al comma 5.1, per cui il misuratore elettronico è messo in servizio entro il giorno 15 di ciascun mese, il trattamento per fasce decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di messa in servizio. Qualora la messa in servizio avvenga successivamente al giorno 15 di ciascun mese, il trattamento per fasce inizia il primo giorno del secondo mese successivo.

Articolo 6

Prelievo residuo di area

- 6.1 Il prelievo residuo di area è pari, in ciascuna ora e per ciascuna area di riferimento, alla differenza tra:
- a) l'energia elettrica immessa nell'area di riferimento in tale ora, ai sensi del comma 6.2;
 - b) l'energia elettrica prelevata dall'area di riferimento in tale ora, ai sensi del comma 6.3.
- 6.2 L'energia elettrica immessa di cui al comma 6.1, lettera a), è pari alla somma dell'energia elettrica immessa:
- a) nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o con la rete di trasmissione nazionale;
 - b) nei punti di immissione appartenenti all'area di riferimento.
- 6.3 L'energia elettrica prelevata di cui al comma 6.1, lettera b), è pari alla somma dell'energia elettrica prelevata:
- a) nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o con la rete di trasmissione nazionale;
 - b) nei punti di prelievo appartenenti all'area di riferimento trattati su base oraria;
 - c) nei punti di prelievo corrispondenti a impianti di illuminazione pubblica.
- 6.4 Ai fini della determinazione del prelievo residuo di area:
- a) per l'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di interconnessione tra le aree di riferimento e nei punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale non dotati di misuratore orario, si assume un profilo di immissione o di prelievo costante in tutte le ore di ogni mese;
 - b) per l'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di interconnessione tra porzioni di rete appartenenti a diverse imprese distributrici all'interno di una medesima area di riferimento che non sono dotati di misuratore orario è assunto, nel mese considerato, un profilo di immissione o di prelievo pari al profilo del prelievo residuo dell'area medesima;

- c) per gli impianti di illuminazione pubblica si assume un profilo orario determinato ai sensi della deliberazione ARG/elt 29/08
- d) per i punti di immissione non dotati di misuratore orario, ancorché coincidenti con punti di prelievo, si applica il profilo orario di immissione di cui alla deliberazione ARG/elt 178/08.

6.5 In ciascun mese il delta PRA è pari alla somma algebrica de:

- a) l'energia elettrica complessivamente prelevata l'anno solare precedente dai punti di prelievo non trattati su base oraria nel mese corrente per i quali sarà attivato il trattamento orario dal primo giorno del mese successivo, contabilizzata con il segno negativo;
- b) l'energia elettrica complessivamente prelevata l'anno solare precedente dai punti di prelievo non trattati su base oraria nel mese corrente che non saranno più attivi nel mese successivo, contabilizzata con il segno negativo;
- c) l'energia elettrica attribuita ai punti di prelievo non trattati su base oraria di nuova attivazione nel mese corrente, determinata sulla base delle disposizioni di cui al comma 11.3, lettera b), contabilizzata con il segno positivo.

TITOLO III PROFILI CONVENZIONALI PER FASCE ORARIE

SEZIONE 1 DETERMINAZIONE CONVENZIONALE DELL'ENERGIA ELETTRICA AI FINI DELLA REGOLAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO

Articolo 7

Criteria per la determinazione convenzionale

- 7.1 A i fini della registrazione nel Conto di sbilanciamento effettivo di cui al comma 21.1 della deliberazione n. 111/06, è attribuita ad ogni utente del dispacciamento in prelievo, in ogni area di riferimento, in ciascuna ora, per ciascun punto non trattato orario incluso nel proprio contratto di dispacciamento, una quantità di energia elettrica pari alla quota del prelievo residuo di area determinata ai sensi della presente Sezione.
- 7.2 In ciascuna area di riferimento ed in ciascuna ora, la quota del prelievo residuo di area attribuita in maniera convenzionale a ciascun utente del dispacciamento è pari al prodotto fra:
 - i) il prelievo residuo di area relativo alla medesima area e alla medesima ora;
 - ii) il coefficiente di ripartizione del prelievo del medesimo utente del dispacciamento relativo alla medesima area, al mese ed alla fascia oraria cui appartiene l'ora considerata, determinato ai sensi dell'Articolo 8.

Articolo 8

Coefficienti di ripartizione del prelievo degli utenti del dispacciamento

- 8.1 I coefficienti di ripartizione del prelievo degli utenti del dispacciamento (di seguito: CRPU) sono differenziati per mese e per fascia oraria e sono determinati per area di riferimento.
- 8.2 Il CRPU, relativo a ciascuna area di riferimento, a ciascun mese ed a ciascuna fascia oraria, di ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico è pari alla somma dei coefficienti di ripartizione del prelievo, di cui all'Articolo 9, relativi alla medesima area di riferimento, al medesimo mese e alla medesima fascia oraria, determinati per i punti di prelievo, compresi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente del dispacciamento, che non saranno trattati su base oraria nel corso del mese considerato.
- 8.3 In ciascuna area di riferimento, in ciascun mese ed in ciascuna fascia oraria, il CRPU dell'Acquirente Unico è pari alla differenza fra uno e la somma dei CRPU relativi al medesimo mese e alla medesima fascia degli altri utenti di dispacciamento nella cui competenza risultino punti di prelievo localizzati nell'area di riferimento considerata.
- 8.4 I CRPU di ciascun mese sono determinati dalle imprese distributrici di riferimento entro il sest'ultimo giorno lavorativo del mese precedente.

Articolo 9

Coefficienti di ripartizione del prelievo dei punti di prelievo

- 9.1 I coefficienti di ripartizione del prelievo dei punti di prelievo (di seguito: CRPP) sono definiti per i punti di prelievo non trattati su base oraria e sono differenziati per mese e per fascia oraria.
- 9.2 Il CRPP di ciascun punto di prelievo trattato per fasce (di seguito: $CRPP_{F_i}^f$), in ciascuna fascia oraria F_i e in ciascun mese, è determinato come:

$$CRPP_{F_i}^f = \frac{EP_{F_i}^f}{E_{F_i}^{f+m}}$$

dove:

- i) $EP_{F_i}^f$ è l'energia prelevata dal punto di prelievo nella fascia oraria F_i nel medesimo mese dell'anno precedente;
- ii) $E_{F_i}^{f+m}$ è l'energia complessivamente prelevata nel medesimo mese dell'anno precedente nella fascia oraria F_i da tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria, determinata come somma dei prelievi residui di area occorsi nel medesimo mese dell'anno precedente in ciascuna ora della fascia oraria F_i .

9.3 Il CRPP di ciascun punto di prelievo trattato monorario (di seguito: $CRPP_{F_i}^m$), in ciascuna fascia oraria F_i e in ciascun mese, è determinato come:

$$CRPP_{F_i}^m = \frac{EP_{F_i}^m}{E_{F_i}^{f+m}}$$

dove:

- i) $EP_{F_i}^m$ è l'energia prelevata dal medesimo punto di prelievo nella fascia oraria F_i nel medesimo mese dell'anno precedente, determinata ai sensi dell'Articolo 10;
- ii) $E_{F_i}^{f+m}$ è l'energia complessivamente prelevata nel medesimo mese dell'anno precedente nella fascia oraria F_i da tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria, determinata come somma dei prelievi residui di area occorsi nel medesimo mese dell'anno precedente in ciascuna ora della fascia oraria F_i .

Articolo 10

Determinazione per fasce dell'energia prelevata dai punti di prelievo trattati monorari ai fini della determinazione dei CRPP

10.1 In ciascuna area di riferimento l'energia $EP_{F_i}^m$ prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria F_i , da ciascun punto di prelievo trattato monorario è determinata dall'impresa distributrice competente per ambito territoriale come:

$$EP_{F_i}^m = \frac{E_{F_i}^m}{\sum_i E_{F_i}^m} \cdot EP_u^m$$

dove:

- i) EP_u^m è l'energia prelevata dal medesimo punto di prelievo nel medesimo mese, determinata sulla base dei criteri di cui al comma 13.6;
- ii) $E_{F_i}^m$ è l'energia di cui al comma 10.2, complessivamente prelevata nella medesima area, nel medesimo mese e nella medesima fascia dai punti di prelievo trattati monorari;
- iii) la sommatoria $\sum_i E_{F_i}^m$ è estesa a tutte le fasce orarie del mese considerato.

10.2 In ciascuna area di riferimento l'energia $E_{F_i}^m$ complessivamente prelevata, in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria F_i , dai punti di prelievo trattati monorari è determinata come:

$$E_{F_i}^m = E_{F_i}^{f+m} - E_{F_i}^f$$

dove:

- i) $E_{F_i}^{f+m}$ è l'energia complessivamente prelevata nel medesimo mese nella fascia oraria F_i da tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria, determinata come somma dei prelievi residui di area occorsi nel mese considerato in ciascuna ora della fascia oraria F_i ;

- ii) $E_{F_i}^f$ è l'energia complessivamente prelevata nel medesimo mese nella medesima fascia da tutti i punti di prelievo trattati per fasce.

Articolo 10bis

Modalità di determinazione dell'energia prelevata nel mese per punti di prelievo trattati per fasce

- 10bis.1 Qualora non disponibile attraverso i dati di misura registrati ai sensi del TIV, comma 27.7, lettera c), l'energia $EP_{F_i}^f$ prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria F_i da ciascun punto di prelievo trattato per fasce è determinata come:

$$EP_{F_i}^f = \sum_h EP_h^f$$

dove:

- i) EP_h^f è l'energia prelevata nell'ora h dal medesimo punto di prelievo, determinata ai sensi del comma 10bis.2;
- ii) la sommatoria $\sum_h EP_h^f$ è estesa a tutte le ore appartenenti al medesimo mese e alla medesima fascia.

- 10bis.2 L'energia EP_h^f prelevata in ciascuna ora h da ciascun punto di prelievo trattato per fasce è determinata come:

$$EP_h^f = \frac{PRA_h}{\sum_h PRA_h} EP_{F_i}^f \text{ per}$$

dove:

- i) PRA_h è il prelievo residuo di area relativo alla medesima ora h ;
- ii) $EP_{F_i}^f$ è l'energia complessivamente prelevata dal medesimo punto di prelievo nella fascia F_i cui appartiene l'ora considerata, determinata con riferimento al periodo *per* per il quale sono registrati i dati di misura ai sensi del comma 27.7, lettera c) del TIV;
- iii) la sommatoria $\sum_h PRA_h$ è estesa a tutte le ore appartenenti alla fascia F_i cui appartiene l'ora h considerata, incluse nel periodo per di cui al punto ii).”.

Articolo 11

Modalità di determinazione ed aggiornamento dei CRPP

- 11.1 I CRPP sono determinati su base annuale per tutti i mesi e per tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria compresi nei contratti di dispacciamento di utenti del dispacciamento diversi dall'Acquirente Unico.

- 11.2 I CRPP sono determinati sulla base dei dati di prelievo relativi all'anno solare precedente a quello in cui sono determinati.
- 11.3 Ai fini della determinazione dei CRPP, ai punti di prelievo trattati per fasce per cui non sono disponibili i dati di prelievo riferiti a ciascuna fascia oraria e a ciascun mese del periodo di cui al comma 11.2:
- a) qualora risultassero disponibili i dati di prelievo complessivo del punto di prelievo, sono applicate le disposizioni di cui al comma 9.3, relative ai punti di prelievo trattati monorari;
 - b) qualora non fossero disponibili i dati di prelievo complessivo del punto di prelievo, si considerano validi i dati di prelievo relativi a punti di prelievo aventi le medesime caratteristiche in termini di potenza disponibile.
- 11.4 I CRPP relativi a punti di prelievo trasferiti dalla competenza dell'Acquirente Unico alla competenza di un diverso utente del dispacciamento sono determinati contestualmente all'inserimento dei suddetti punti di prelievo nel punto di dispacciamento dell'utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico.
- 11.5 L'attivazione del trattamento per fasce in corso d'anno non comporta alcun aggiornamento in corso d'anno ai CRPP relativi ai punti di prelievo interessati dall'attivazione medesima. Tali CRPP sono rideterminati solamente in occasione del previsto aggiornamento annuale di cui al comma 11.1.
- 11.6 Ogni impresa distributrice determina entro il 10 maggio di ciascun anno i CRPP per ciascun punto di prelievo, localizzato nel proprio ambito territoriale, nella competenza di ogni utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico, per il quale non sarà attivato il trattamento orario entro il 31 maggio dell'anno corrente. I CRPP hanno validità dal giugno successivo sino al 31 maggio immediatamente successivo.

SEZIONE 2
DEFINIZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE A SEGUITO DELLA
DETERMINAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA DAGLI
UTENTI DEL DISPACCIAMENTO (CONGUAGLIO)

Articolo 12
Conguaglio

- 12.1 Per ciascun anno solare Terna determina le partite economiche di conguaglio a seguito della determinazione dell'energia prelevata da ogni utente del dispacciamento nell'anno solare medesimo.
- 12.2 Le partite economiche di conguaglio risultano dal prodotto delle partite fisiche di cui all'Articolo 13 e dai prezzi di cui al comma 14.2 calcolati per ciascun mese e per ciascuna fascia oraria.

Articolo 13
Partite fisiche di conguaglio

13.1 In ciascuna area di riferimento, in ciascun mese ed in ciascuna fascia oraria F_i , la partita fisica di conguaglio di ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico è pari alla differenza fra:

- i) l'energia E_{F_iu} di cui al comma 13.2, prelevata, nel medesimo mese e nella fascia oraria F_i , dal medesimo utente del dispacciamento;
- ii) l'energia attribuita nel medesimo mese e nella medesima fascia, al medesimo utente del dispacciamento ai sensi dell'Articolo 7.

13.2 In ciascuna area di riferimento, l'energia E_{F_iu} prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria F_i , da ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico è calcolata come:

$$E_{F_iu} = E_{F_iu}^f + E_{F_iu}^m$$

dove:

- i) $E_{F_iu}^f$ è l'energia effettivamente prelevata, nel medesimo mese nella fascia oraria F_i , dai punti di prelievo trattati per fasce che sono stati nella competenza del medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese;
- ii) $E_{F_iu}^m$ è l'energia prelevata, nel medesimo mese nella fascia oraria F_i , dai punti di prelievo trattati monorari che sono stati nella competenza del medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese, determinata ai sensi del comma 13.5;

13.3 *soppresso*

13.4 *soppresso*

13.5 In ciascuna area di riferimento l'energia $E_{F_iu}^m$ prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria F_i dai punti di prelievo trattati monorari che sono stati nella competenza di ciascun utente del dispacciamento è calcolata come:

$$E_{F_iu}^m = \frac{E_{F_i}^m}{\sum_i E_{F_i}^m} \cdot E_u^m$$

dove:

- i) E_u^m è l'energia di cui al comma 13.6 prelevata nel medesimo mese dai medesimi punti di prelievo trattati monorari;
- ii) $E_{F_i}^m$ è l'energia di cui al comma 10.2 complessivamente prelevata nel medesimo mese nella fascia oraria F_i dai punti di prelievo trattati monorari;

iii) la sommatoria $\sum_i E_{F_i}^m$ è estesa a tutte le fasce orarie comprese nel mese considerato.

13.6 In ciascuna area di riferimento, l'energia E_u^m prelevata in ciascun mese dai punti di prelievo trattati monorari che sono stati nella competenza di ciascun utente del dispacciamento è determinata dall'impresa distributrice di riferimento in modo tale che:

- a) l'energia prelevata da ciascun punto di prelievo trattato monorario sia ripartita nei soli mesi nei quali il medesimo punto di prelievo sia stato trattato monorario;
- b) l'energia prelevata da ciascun punto di prelievo trattato monorario sia ripartita nei mesi sulla base dei dati di misura effettivamente disponibili per tale punto, eventualmente riportati all'anno solare o al mese nel caso di variazione dell'utente del dispacciamento o di attivazione del trattamento per fasce, tramite l'applicazione di un criterio di stima;
- c) l'energia complessivamente attribuita in ciascuna fascia oraria di ciascun mese con riferimento a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente unico nella cui competenza si trovano punti di prelievo trattati monorari sia proporzionale alla somma delle energie $E_{F_i}^m$ di cui al comma 10.2, complessivamente prelevate dai punti di prelievo trattati monorari in ciascuna fascia oraria F_i nel medesimo mese.

13.7 Qualora non disponibile attraverso i dati di misura registrati ai sensi del TIV, comma 27.7, lettera c), l'energia $EP_{F_i}^f$ prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria F_i da ciascun punto di prelievo trattato per fasce è determinata ai sensi dell'Articolo 10 bis.

Articolo 14

Regolazione delle partite economiche

14.1 Entro il 15 di giugno di ciascun anno, ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico, per ciascuna area di riferimento, per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese dell'anno solare precedente paga a Terna se positivo, ovvero riceve da Terna se negativo, un corrispettivo pari al prodotto tra:

- a) la partita fisica di conguaglio relativa al medesimo utente del dispacciamento, alla medesima area, e alla medesima fascia oraria, al medesimo mese determinata ai sensi del comma 13.1;
- b) il prezzo medio dell'energia elettrica prelevata nella medesima area, nel medesimo mese e nella medesima fascia oraria, determinato ai sensi del comma 14.2, fatto salvo quanto previsto al comma 14.4.

- 14.2 In ciascuna area di riferimento, in ciascun mese ed in ciascuna fascia oraria, il prezzo medio dell'energia elettrica prelevata è pari alla media, ponderata per il prelievo residuo di area, dei prezzi di acquisto dell'energia elettrica sul mercato del giorno prima e degli oneri di dispacciamento applicabili all'energia elettrica prelevata, di cui agli articoli da 44 a 48 e all'articolo 73 della deliberazione n. 111/06, che si sono verificati nel mese considerato in ciascuna ora della fascia oraria.
- 14.3 Entro il 15 di giugno di ciascun anno, l'Acquirente Unico, per ciascuna area di riferimento, per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese dell'anno solare precedente, paga a Terna se positivo, ovvero riceve da Terna se negativo un corrispettivo pari all'opposto della somma dei corrispettivi riferiti alla medesima area, al medesimo mese, e alla medesima fascia, a carico degli altri utenti del dispacciamento aventi nella loro competenza punti di prelievo localizzati nell'area considerata.
- 14.4 Qualora si verifichi la condizione di inadeguatezza di cui al comma 60bis.1 della deliberazione n. 111/06, nelle aree di riferimento nelle quali si è verificata la predetta condizione, in sede di determinazione del prezzo medio dell'energia elettrica prelevata di cui al comma 14.2, vengono escluse le ore in cui si è verificata la predetta condizione.

TITOLO IV OBBLIGHI INFORMATIVI

Articolo 15

Obblighi informativi a carico delle imprese distributrici sottese

- 15.1 Entro il 15 di ciascun mese le imprese distributrici sottese:
- a) ai fini della determinazione dei CRPU da parte dell'impresa distributtrice di riferimento:
 - i) determinano i CRPP relativi ai punti di prelievo localizzati nel proprio ambito territoriale che dal mese successivo non saranno più inseriti nel punto di dispacciamento dell'Acquirente Unico o che sono inseriti per la prima volta in un punto di dispacciamento diverso da quelli dell'Acquirente Unico;
 - ii) determinano e comunicano alla propria impresa distributtrice di riferimento l'aggregato dei CRPP relativi ai punti di prelievo localizzati nel proprio ambito territoriale che non saranno trattati su base oraria nel mese successivo, distinto per ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico;

 - b) ai fini della determinazione del prelievo residuo d'area da parte dell'impresa distributtrice di riferimento, comunicano alla medesima, relativamente al proprio ambito territoriale e al mese precedente, le somme dell'energia elettrica:

- i) prelevata in ciascuna ora nei punti di prelievo trattati su base oraria;
 - ii) immessa in ciascuna ora nei punti di immissione trattati su base oraria;
 - iii) immessa o prelevata in ciascuna ora nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento trattati su base oraria;
 - iv) immessa nei punti di immissione non trattati su base oraria attribuita a ciascuna ora ai sensi del comma 6.4, lettera b);
 - v) immessa o prelevata nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento non trattati su base oraria attribuita a ciascuna ora ai sensi del comma 6.4, lettera b).
- 15.2 Ogni impresa distributrice sottesa è tenuta ai fini della determinazione con cadenza annuale dei CRPP a comunicare alla propria impresa distributrice di riferimento:
- a) entro il 25 di aprile di ciascun anno l'energia complessivamente prelevata in ciascun mese dell'anno precedente ed in ciascuna fascia dai punti di prelievo trattati per fasce localizzati nel proprio ambito territoriale;
 - b) entro il 26 di aprile di ciascun anno l'energia complessivamente prelevata in ciascun mese dell'anno precedente e in ciascuna fascia dai punti di prelievo non trattati su base oraria per i quali sarà attivato il trattamento orario entro il 31 maggio;
- 15.3 Ogni impresa distributrice sottesa è tenuta, ai fini della determinazione delle partite fisiche di conguaglio, a comunicare alla propria impresa distributrice di riferimento entro l'1 maggio di ciascun anno, limitatamente ai punti di prelievo non trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale, l'energia prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria dell'anno precedente da ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico, determinata ai sensi del comma 13.2.
- 15.4 Ogni impresa distributrice sottesa comunica, ai fini della determinazione del delta PRA, entro il giorno 16 di ciascun mese, alla propria impresa distributrice di riferimento, la quota parte di delta PRA del mese corrente, relativa ai punti di prelievo localizzati nel proprio ambito territoriale.

Articolo 16

Obblighi informativi a carico delle imprese distributrici di riferimento

- 16.1 Ogni impresa distributrice di riferimento ogni mese, ai fini della determinazione convenzionale dell'energia prelevata:
- a) entro il giorno 20, determina e trasmette a Terna il prelievo residuo di area in ciascuna ora del mese precedente per l'area di cui è impresa di riferimento;
 - b) ai fini della determinazione del prelievo residuo d'area delle aree di riferimento delle imprese distributrici cui risulta interconnessa, entro il giorno 18 comunica alle altre imprese distributrici di riferimento, alle quali risulta essere interconnessa, le somme, eventualmente determinate in maniera convenzionale

ai sensi del comma 6.4, lettera b), dell'energia elettrica immessa o prelevata in ciascuna ora del mese precedente attraverso punti di interconnessione tra le aree di riferimento delle medesime imprese;

- c) entro il sest'ultimo giorno lavorativo:
- i) determina i CRPP relativi ai punti di prelievo localizzati nel proprio ambito territoriale che dal mese successivo non saranno più inseriti nel punto di dispacciamento dell'Acquirente Unico o che sono inseriti per la prima volta in un punto di dispacciamento diverso da quelli dell'Acquirente Unico;
 - ii) comunica a Terna i CRPU relativi al mese successivo attribuiti a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico.

16.2 Ai fini della determinazione dei CRPP dei punti di prelievo dell'impresa distributrice sottesa, le imprese distributrici di riferimento entro il 5 maggio di ciascun anno rendono disponibili alle imprese distributrici ad esse sottese:

- a) l'energia $E_{F_i}^{f+m}$ complessivamente prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria F_i dell'anno da tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria localizzati nella propria area di riferimento, determinata come somma dei prelievi residui di area occorsi nel mese considerato in ciascuna ora della fascia oraria F_i ;
- b) l'energia $E_{F_i}^m$ di cui al comma 10.2 prelevata in ciascuna area di riferimento, in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria F_i dell'anno precedente, dai punti di prelievo trattati monorari.

16.3 Ai fini della determinazione delle partite fisiche di conguaglio, entro il 10 di maggio di ciascun anno, con riferimento a tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria localizzati nella propria area di riferimento, le imprese distributrici di riferimento comunicano a Terna l'energia prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria dell'anno precedente da ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico, determinata ai sensi dell'Articolo 13.

16.4 Ogni impresa distributrice di riferimento, entro il sest'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, rende disponibile sul proprio sito internet ed invia all'Autorità il valore del delta PRA del mese corrente, relativo a tutti i punti di prelievo localizzati nella propria area di riferimento, dando eventuale evidenza della mancata comunicazione dei dati relativi alle imprese distributrici inottemperanti.

Articolo 17

Obblighi informativi a carico di Terna

17.1 Entro il sest'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese Terna:

- a) rende disponibile agli utenti del dispacciamento il prelievo residuo di area occorso in ciascuna area di riferimento in ogni ora del mese precedente e lo comunica all'Autorità nelle modalità da questa definite;

- b) comunica a ciascun utente del dispacciamento i CRPU relativi al mese successivo ad esso attribuiti.

17.2 Entro il 31 maggio di ciascun anno Terna:

- a) determina e comunica a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico la partita fisica di conguaglio di sua competenza in ciascuna area di riferimento, in ciascuna fascia oraria, relativa a ciascun mese dell'anno precedente;
- b) determina e rende disponibile agli utenti del dispacciamento il prezzo medio dell'energia prelevata di cui al comma 14.2, relativo a ciascuna area di riferimento, a ciascuna fascia oraria e a ciascun mese dell'anno precedente;

Articolo 18

Modalità di determinazione dei dati relativi agli obblighi informativi e loro validità temporale

18.1 Ai fini delle determinazioni di cui al comma 15.2, lettera a), e al comma 16.2, non si tiene conto dell'energia elettrica riferita ai punti di prelievo per i quali nell'anno corrente sarà attivato il trattamento orario entro il 31 maggio.

18.2 I dati comunicati ai sensi del comma 15.3, e del comma 16.3 sono determinati facendo riferimento:

- a) per i punti di prelievo trattati per fasce, ai dati effettivi di prelievo bimestrali o mensili, tenendo conto altresì di quanto previsto al comma 13.7. I dati sono determinati con ricorso ad un criterio di stima solamente in caso di mancata rilevazione del dato di misura;
- b) per i punti di prelievo trattati monorari, ai dati di prelievo effettivi annuali e, qualora disponibili, a dati di prelievo relativi a periodi inferiori all'anno. I dati sono determinati con ricorso ad un criterio di stima solamente in caso di mancata rilevazione del dato di misura.

Articolo 19

Inottemperanza agli obblighi informativi

19.1 Qualora un'impresa distributrice sottesa non trasmetta le informazioni di cui ai commi 15.2 e 15.3, l'impresa distributrice di riferimento a cui la suddetta impresa è sottesa:

- a) ai fini della determinazione dell'energia $E_{F_i}^m$ di cui al comma 10.2, prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria dell'anno solare precedente dai punti di prelievo trattati monorari, pone a zero l'energia complessivamente prelevata in ciascuna fascia e in ciascun mese dell'anno solare precedente, dai punti di prelievo trattati per fasce localizzati nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice sottesa inadempiente;

- b) ai fini della determinazione dell'energia prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria dell'anno solare precedente da ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico, considera, limitatamente ai punti di prelievo non trattati su base oraria localizzati nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice sottesa inadempiente, il dato comunicato l'anno precedente; qualora l'impresa distributrice sottesa fosse risultata inadempiente anche nell'anno precedente, l'impresa distributrice di riferimento considera il suddetto dato pari a zero.
- 19.2 Qualora un'impresa distributrice sottesa non trasmetta i dati di cui al comma 15.1 lettera b) e del comma 15.4, al fine della determinazione del prelievo residuo di area e del delta PRA, l'impresa distributrice di riferimento considera pari a zero i dati non pervenuti.
- 19.3 Qualora un'impresa distributrice sottesa non trasmetta i dati di cui al comma 15.1 lettera a) al fine della determinazione dei CRPU di competenza degli utenti del dispacciamento diversi dall'Acquirente Unico, l'impresa distributrice di riferimento a cui la suddetta impresa è sottesa utilizza i dati comunicati il mese precedente; qualora l'impresa distributrice sottesa fosse risultata inadempiente anche il mese precedente, l'impresa distributrice di riferimento considera il suddetto dato pari a zero.
- 19.4 Qualora un'impresa distributrice di riferimento non renda disponibile i dati di cui al comma 16.2, ai fini del calcolo dei CRPP le imprese distributrici sottese utilizzano i dati comunicati l'anno precedente.
- 19.5 Qualora un'impresa distributrice di riferimento non trasmetta i dati di cui al comma 16.1 lettera b), le imprese distributrici di riferimento a cui la suddetta impresa risulta interconnessa utilizzano per l'energia immessa e prelevata nei punti di interconnessione il profilo orario comunicato nel medesimo mese dell'anno precedente.
- 19.6 Qualora un'impresa distributrice di riferimento non trasmetta i dati di cui al comma 16.1, Terna:
- a) utilizza i dati relativi al prelievo residuo di area relativi al medesimo mese dell'anno precedente;
 - b) per l'attribuzione del prelievo residuo di area, limitatamente all'area di riferimento dell'impresa distributrice inadempiente utilizza i CRPU comunicati il mese precedente.
- 19.7 Le imprese distributrici di riferimento segnalano all'Autorità qualsiasi inadempienza agli obblighi informativi di cui all'Articolo 15 da parte delle imprese distributrici ad esse sottese; Terna e le imprese distributrici sottese segnalano all'Autorità qualsiasi inadempienza agli obblighi informativi di cui all'Articolo 16, da parte delle imprese distributrici di riferimento.

TITOLO V
CONGUAGLIO COMPENSATIVO PER PUNTI DI PRELIEVO
CORRISPONDENTI A CLIENTI FINALI DOMESTICI

Articolo 20

Ambito di applicazione

- 20.1 Le disposizioni di cui al presente titolo, ferme restando le disposizioni relative al conguaglio di cui al titolo III, sezione 2, si applicano con riferimento all'anno solare successivo nelle aree di riferimento in cui all'1 agosto di ciascun anno si prevede, sulla base delle informazioni disponibili ai sensi del comma 23.2 lettera b), che nessuna delle due seguenti condizioni sia soddisfatta:
- a) almeno l'80% dell'energia complessivamente prelevata nell'anno solare precedente dai punti di prelievo non domestici non trattati su base oraria sia stata prelevata da punti di prelievo che siano trattati per fasce all'1 dicembre dell'anno solare in corso;
 - b) almeno l'80% dell'energia complessivamente prelevata nell'anno solare precedente dai punti di prelievo non trattati su base oraria nella competenza di ogni utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico sia stata prelevata da punti di prelievo che siano trattati per fasce all'1 dicembre dell'anno solare in corso.

Articolo 21

Conguaglio compensativo

- 21.1 Per ciascun anno solare Terna determina le partite economiche di conguaglio compensativo a seguito della determinazione dell'energia prelevata da ogni utente del dispacciamento nell'anno solare medesimo con riferimento ai punti di prelievo domestici e non domestici.
- 21.2 Il corrispettivo di conguaglio compensativo C_u^{comp} è determinato come:

$$C_u^{comp} = P^{nd} \cdot E_u^{nd} - P^d \cdot E_u^d$$

dove:

- i) E_u^{nd} è l'energia complessivamente prelevata l'anno solare precedente dai punti di prelievo non domestici trattati monorari di competenza del medesimo utente del dispacciamento, pari alla somma delle energie $E_{u\ mese}^{nd}$ di cui al comma 21.3, prelevate dal medesimo utente del dispacciamento in ciascun mese dell'anno solare precedente;
- ii) E_u^d è l'energia complessivamente prelevata l'anno solare precedente dai punti di prelievo domestici trattati monorari di competenza del medesimo utente del dispacciamento, pari alla somma delle energie $E_{u\ mese}^d$ di cui al comma 21.4, prelevate dal medesimo utente del dispacciamento in ciascun mese dell'anno solare precedente;

iii) P^{nd} e P^d sono corrispettivi unitari rispettivamente relativi ai punti di prelievo non domestici e domestici, di cui alla Tabella 1 allegata al presente provvedimento.

21.3 Ai fini della determinazione dell'energia E_u^{nd} di cui al comma 21.2, punto i), in ciascuna area di riferimento, l'energia $E_{u\ mese}^{nd}$ prelevata in ciascun mese da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo non domestici trattati monorari è determinata sulla base dei criteri di cui al comma 13.6.

21.4 Ai fini della determinazione dell'energia E_u^d di cui al comma 21.2, punto ii), in ciascuna area di riferimento, l'energia $E_{u\ mese}^d$ prelevata in ciascun mese da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo domestici trattati monorari è determinata sulla base dei criteri di cui al comma 13.6.

21.5 *soppresso*

21.6 *soppresso*

Articolo 22

Regolazione del corrispettivo di conguaglio compensativo

22.1 Entro il 15 di giugno di ciascun anno, ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico, per ciascuna area di riferimento, paga a Terna se positivo, ovvero riceve da Terna se negativo, il corrispettivo C_u^{comp} determinato ai sensi del comma 21.2.

22.2 Entro il 15 di giugno di ciascun anno, l'Acquirente Unico, per ciascuna area di riferimento, paga a Terna se positivo, ovvero riceve da Terna se negativo un corrispettivo pari alla somma, cambiata di segno, dei corrispettivi riferiti alla medesima area, a carico degli altri utenti del dispacciamento aventi nella loro competenza punti di prelievo trattati monorari localizzati nell'area considerata.

Articolo 23

Ulteriori obblighi informativi

23.1 Al fine della determinazione del corrispettivo compensativo di cui al comma 21.2:

a) entro l'1 maggio di ciascun anno, limitatamente ai punti di prelievo trattati monorari localizzati nel proprio ambito territoriale, le imprese distributrici sottese comunicano alla propria impresa distributtrice di riferimento:

i) l'energia E_u^{nd} di cui al comma 21.2, punto i) complessivamente prelevata l'anno solare precedente dai punti di prelievo non domestici trattati monorari di competenza di ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico;

- ii) l'energia E_u^d di cui al comma 21.2, punto ii) complessivamente prelevata l'anno solare precedente dai punti di prelievo domestici trattati monorari di competenza di ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico;
- b) entro il 10 maggio di ciascun anno, con riferimento a tutti i punti di prelievo trattati monorari localizzati nella propria area di riferimento, le imprese distributrici di riferimento comunicano a Terna:
- i) l'energia E_u^{nd} di cui al comma 21.2, punto i) complessivamente prelevata l'anno solare precedente dai punti di prelievo non domestici trattati monorari di competenza di ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico;
 - ii) l'energia E_u^d di cui al comma 21.2, punto ii) complessivamente prelevata l'anno solare precedente dai punti di prelievo domestici trattati monorari di competenza di ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico.

23.2 Ai fini della verifica del soddisfacimento della condizione di cui al comma 20.1:

- a) entro il 25 luglio di ciascun anno le imprese distributrici sottese comunicano alla propria impresa distributtrice di riferimento:
- i) l'energia complessivamente prelevata l'anno solare precedente dai punti di prelievo non domestici non trattati su base oraria;
 - ii) l'energia complessivamente prelevata l'anno solare precedente dai punti di prelievo non domestici non trattati su base oraria che saranno trattati per fasce nell'anno successivo;
 - iii) l'energia complessivamente prelevata l'anno solare precedente dai punti di prelievo non trattati su base oraria nella competenza dell'insieme degli utenti del dispacciamento diversi dall'Acquirente Unico;
 - iv) l'energia complessivamente prelevata l'anno solare precedente dai punti di prelievo non trattati su base oraria nella competenza dell'insieme degli utenti del dispacciamento diversi dall'Acquirente Unico che saranno trattati per fasce nell'anno successivo.
- b) entro l'1 agosto di ciascun anno le imprese distributrici di riferimento comunicano a Terna:
- i) la percentuale dell'energia complessivamente prelevata l'anno solare precedente dai punti di prelievo non domestici non trattati su base oraria localizzati nelle proprie aree di riferimento che risulti prelevata da punti di prelievo che saranno trattati per fasce a partire dall'1 dicembre dell'anno corrente;
 - ii) la percentuale dell'energia complessivamente prelevata l'anno solare precedente dai punti di prelievo non trattati su base oraria nella competenza di ogni utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico localizzati nelle proprie aree di riferimento che risulti prelevata da punti di prelievo che saranno trattati per fasce a partire dall'1 dicembre dell'anno corrente.

- 23.3 Entro il 31 maggio di ciascun anno Terna determina e comunica a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico il corrispettivo C_u^{comp} di sua competenza in ciascuna area di riferimento.
- 23.4 Entro il 15 giugno di ciascun anno Terna procede alla regolazione delle partite economiche compensative di competenza di ciascun utente del dispacciamento ai sensi dell'Articolo 22.
- 23.5 Entro il 10 agosto di ciascun anno, per ciascuna area di riferimento, Terna pubblica e comunica all'Autorità i dati di cui al comma 23.2 lettera b), dando evidenza dell'eventuale verifica della condizione di cui al comma 20.1 e dell'eventuale applicazione del corrispettivo C_u^{comp} con decorrenza dall'anno solare successivo.

Articolo 24

Ulteriori disposizioni riguardanti obblighi informativi

- 24.1 Qualora un'impresa distributrice sottesa non trasmetta le informazioni di cui al comma 23.1 lettera a) ai fini della determinazione dell'energia prelevata l'anno solare precedente da ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico con riferimento ai punti di prelievo domestici e non domestici trattati monorari, l'impresa distributrice di riferimento a cui la suddetta impresa è sottesa considera, limitatamente ai punti di prelievo non trattati su base oraria localizzati nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice sottesa inadempiente, il dato comunicato l'anno precedente. Qualora l'impresa distributrice sottesa fosse stata inadempiente anche nell'anno precedente, l'impresa distributrice di riferimento considera il suddetto dato pari a zero.
- 24.2 Qualora un'impresa distributrice sottesa non trasmetta i dati di cui al comma 23.2, ai fini della verifica della condizione di cui al comma 20.1, l'impresa distributrice di riferimento a cui la suddetta impresa è sottesa considera, limitatamente ai punti di prelievo trattati monorari localizzati nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice sottesa inadempiente, il dato comunicato l'anno precedente. Qualora l'impresa distributrice sottesa fosse risultata inadempiente anche nell'anno precedente, l'impresa distributrice di riferimento considera il suddetto dato pari a zero.
- 24.3 Le imprese distributrici di riferimento segnalano all'Autorità qualsiasi inadempienza agli obblighi informativi di cui all'Articolo 23 da parte delle imprese distributrici ad esse sottese; Terna e le imprese distributrici sottese segnalano all'Autorità qualsiasi inadempienza agli obblighi informativi di cui all'Articolo 23, da parte delle imprese distributrici di riferimento.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 25

Rettifica dei dati comunicati in adempimento agli obblighi informativi

- 25.1 I dati comunicati dalle imprese distributrici sottese ai sensi dell'Articolo 15 e dell'Articolo 23, ad eccezione di quelli comunicati ai sensi del comma 23.2 lettera a), e i dati comunicati dalle imprese distributrici di riferimento ai sensi dell'Articolo 16 e dell'Articolo 23, ad eccezione di quelli comunicati ai sensi del comma 23.2 lettera b), acquisiscono carattere definitivo il 10 maggio dell'anno successivo a quello cui tali dati si riferiscono. Decorso tale termine, ai fini del conguaglio di cui all'Articolo 12 relativo all'anno solare precedente essi non possono essere rettificati dalle imprese distributrici che li hanno inviati.
- 25.2 I dati comunicati dalle imprese distributrici sottese ai sensi del comma 23.2 lettera a) e i dati comunicati dalle imprese distributrici di riferimento ai sensi del comma 23.2 lettera b) acquisiscono carattere definitivo il 10 agosto dell'anno in cui sono stati comunicati, onde permettere a Terna la verifica del soddisfacimento della condizione di cui al comma 20.1 e l'eventuale applicazione del conguaglio compensativo per l'anno solare successivo. Decorso tale termine le verifiche effettuate da Terna sulla base dei dati pervenuti dalle imprese distributrici di riferimento acquisisce carattere definitivo e non può più essere modificata sino all'anno successivo.

Articolo 26

Disposizioni finali

- 26.1 Entro il 15 febbraio 2008 le imprese distributrici di riferimento comunicano alle imprese distributrici sottese il formato e le modalità di messa a disposizione dei dati per gli obblighi informativi di cui all'Articolo 15 e all'Articolo 23.
- 26.2 Entro il 15 febbraio 2008 Terna comunica alle imprese distributrici di riferimento il formato e le modalità di messa a disposizione dei dati per gli obblighi informativi di cui all'Articolo 16 e all'Articolo 23.
- 26.3 Ai fini della determinazione del prelievo residuo di area di cui all'Articolo 6, dei CRPP di cui all'Articolo 9, delle partite fisiche di conguaglio di cui all'Articolo 13 e di cui all'Articolo 28 e del corrispettivo di conguaglio compensativo di cui all'Articolo 21, le energie immesse e prelevate da ciascun punto di prelievo sono aumentate del fattore percentuale per tenere conto delle perdite standard di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi di cui al comma 12.6 della deliberazione n. 111/06.

Articolo 27

Disposizioni transitorie per l'anno 2008

- 27.1 In tutte le aree di riferimento, per ciascun punto di prelievo non trattato su base oraria è determinato un unico CRPP come:

$$CRPP = \frac{EP^m}{E_{anno}^{f+m}}$$

a) dove:

- i) EP^m è l'energia prelevata dal medesimo punto di prelievo nel corso dell'anno solare precedente;
- ii) E_{anno}^{f+m} è l'energia complessivamente prelevata nell'anno solare precedente da tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria, determinata come somma dei prelievi residui di area occorsi in ciascuna ora dell'anno considerato.

27.2 I CRPP di cui al comma 27.1

- a) sono determinati dalle imprese distributrici entro il 15 marzo 2008, eventualmente utilizzando opportuni criteri di stima per la determinazione dell'energia prelevata da ciascun punto di prelievo;
- b) sono validi in tutte le fasce orarie e in tutti i bimestri convenzionali con decorrenza 1 aprile 2008 sino alla successiva determinazione prevista per il maggio 2009.

27.3 Ai fini della determinazione dei CRPP dei punti di prelievo dell'impresa distributtrice sottesa, le imprese distributrici di riferimento entro il 29 febbraio 2008 rendono disponibili alle imprese distributrici ad esse sottese l'energia E_{anno}^{f+m} di cui al comma 27.1, punto ii) relativa all'anno solare precedente.

27.4 Le imprese distributrici non devono ottemperare agli obblighi informativi di cui al comma 23.1, Terna non deve procedere alla regolazione delle partite economiche di cui al comma 23.4.

27.5 Ai fini della determinazione del delta PRA da effettuarsi a marzo 2008:

- a) i punti di prelievo di cui al comma 6.5, lettera a), sono tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria ai sensi della deliberazione n. 118/03 per i quali è prevista l'attivazione del trattamento orario con decorrenza 1 aprile 2008 ai sensi del TILP;
- b) i punti di prelievo di cui al comma 6.5, lettera b), sono tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria ai sensi della deliberazione n. 118/03 per i quali si verifica la cessazione nel mese di marzo 2008;
- c) i punti di prelievo di cui al comma 6.5, lettera c), sono tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria ai sensi della deliberazione n. 118/03 attivati nel mese di marzo 2008.

27.6 Il trattamento orario ai fini del dispacciamento di cui al comma 4.1 per i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW che non sono trattati orari al 31 marzo 2008 decorre dall'1 aprile 2009, fatto salvo quanto previsto al comma 4.2. Tali punti, se dotati di misuratore elettronico messo in servizio, saranno trattati per fasce ai fini del dispacciamento sino al 31 marzo 2009, secondo le tempistiche del comma 5.2.

- 27.7 Dall'1 aprile 2008 e sino alla comunicazione relativa al mese di marzo 2009, le imprese distributrici comunicano agli utenti del trasporto e agli utenti del dispacciamento i dati di misura orari dei punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore ai 55 kW con misuratore elettronico messo in servizio analogamente a quanto previsto per i punti di prelievo trattati su base oraria ai sensi del comma 18.5 del TIV e del comma 35.5 della deliberazione n. 111/06, dandone separata evidenza rispetto ai punti di prelievo trattati su base oraria ai fini del dispacciamento.
- 27.8 Entro il giorno 15 di ciascun mese fino ad aprile 2009, le imprese distributrici sottese comunicano alle imprese distributrici di riferimento l'energia complessivamente prelevata in ciascuna ora del mese precedente da tutti i punti di prelievo non trattati orari in bassa tensione con potenza disponibile superiore ai 55 kW con misuratore elettronico messo in servizio localizzati nel proprio ambito territoriale.
- 27.9 Entro il giorno 20 di ciascun mese fino ad aprile 2009, le imprese distributrici di riferimento comunicano agli utenti del dispacciamento l'energia complessivamente prelevata in ciascuna ora del mese precedente da tutti i punti di prelievo non trattati orari in bassa tensione con potenza disponibile superiore ai 55 kW con misuratore elettronico messo in servizio localizzati in ciascuna delle proprie area di riferimento in un documento unico di formato elettronico che consenta l'immediata riutilizzabilità dei dati trasferiti.
- 27.10 Le comunicazioni di cui ai commi 27.8 e 27.9 da effettuarsi nel mese di ottobre 2008 sono relative ai mesi da aprile 2008 a settembre 2008 inclusi.

Articolo 28

Partite fisiche di conguaglio per l'anno 2008

- 28.1 In ciascuna area di riferimento, in ciascun bimestre convenzionale ed in ciascuna fascia oraria F_i , la partita fisica di conguaglio di ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico è pari alla differenza fra:
- i) l'energia $E_{F_i u}$ di cui al comma 28.2, prelevata, nel medesimo bimestre convenzionale e nella fascia oraria F_i , dal medesimo utente del dispacciamento;
 - ii) l'energia attribuita nel medesimo bimestre e nella medesima fascia, al medesimo utente del dispacciamento ai sensi dell'Articolo 7.
- 28.2 In ciascuna area di riferimento, l'energia $E_{F_i u}$ prelevata in ciascun bimestre convenzionale e in ciascuna fascia oraria F_i , da ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico è calcolata come:

$$E_{F_i u} = \sum_{mese} E_{F_i u mese}^f + E_{F_i u mese}^m$$

dove:

- i) $E_{F_i u mese}^f$ è l'energia effettivamente prelevata, in ciascun mese nella fascia oraria F_i , dai punti di prelievo trattati per fasce che sono stati nella competenza del medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese;
- ii) $E_{F_i u mese}^m$ è l'energia prelevata, in ciascun mese nella fascia oraria F_i , dai punti di prelievo trattati monorari che sono stati nella competenza del medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese, determinata ai sensi del comma 28.5;
- iii) la sommatoria è estesa ai mesi del bimestre convenzionale.

28.3 In ciascuna area di riferimento, le partite fisiche di conguaglio attribuite a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico relative a ciascuna fascia oraria F_i dei mesi di dicembre e gennaio sono pari alla differenza fra:

- a) l'energia $E_{F_i u mese}$ di cui al comma 28.4, prelevata, nel medesimo mese nella fascia oraria F_i , dal medesimo utente del dispacciamento;
- b) l'energia attribuita nel medesimo mese e nella medesima fascia, al medesimo utente del dispacciamento ai sensi dell'Articolo 7.

28.4 In ciascuna area di riferimento, l'energia $E_{F_i u mese}$ prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria F_i , da ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico è determinata come:

$$E_{F_i u mese} = E_{F_i u mese}^f + E_{F_i u mese}^m$$

dove:

- i) $E_{F_i u mese}^f$ è l'energia effettivamente prelevata, in ciascun mese nella fascia oraria F_i , dai punti di prelievo trattati per fasce che sono stati nella competenza del medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese;
- ii) $E_{F_i u mese}^m$ è l'energia prelevata, in ciascun mese nella fascia oraria F_i , dai punti di prelievo trattati monorari che sono stati nella competenza del medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese, determinata ai sensi del comma 28.5

28.5 In ciascuna area di riferimento l'energia $E_{F_i u mese}^m$ prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria F_i dai punti di prelievo trattati monorari che sono stati nella competenza di ciascun utente del dispacciamento è calcolata come:

$$E_{F_i u mese}^m = \frac{E_{F_i}^m}{\sum_i E_{F_i}^m} \cdot E_{u mese}^m$$

dove:

- i) $E_{u mese}^m$ è l'energia di cui al comma 28.6 prelevata nel medesimo mese dai medesimi punti di prelievo trattati monorari;

- ii) $E_{F_i}^m$ è l'energia di cui al comma 10.2 complessivamente prelevata nel medesimo mese nella fascia oraria F_i dai punti di prelievo trattati monorari;
- iii) la sommatoria $\sum_i E_{F_i}^m$ è estesa a tutte le fasce orarie comprese nel mese considerato.

28.6 In ciascuna area di riferimento, l'energia $E_{u\ mese}^m$ prelevata in ciascun mese convenzionale dai punti di prelievo trattati monorari che sono stati nella competenza di ciascun utente del dispacciamento è determinata dall'impresa distributrice di riferimento in modo tale che:

- a) l'energia prelevata da ciascun punto di prelievo trattato monorario sia ripartita nei soli mesi nei quali il medesimo punto di prelievo sia stato trattato monorario;
- b) l'energia prelevata da ciascun punto di prelievo trattato monorario sia ripartita nei mesi sulla base dei dati di misura effettivamente disponibili per tale punto, eventualmente riportati all'anno solare o al mese nel caso di variazione dell'utente del dispacciamento o di attivazione del trattamento per fasce, tramite l'applicazione di un criterio di stima;
- c) l'energia complessivamente attribuita in ciascuna fascia oraria di ciascun mese con riferimento a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente unico nella cui competenza si trovano punti di prelievo trattati monorari sia proporzionale alla somma delle energie $E_{F_i}^m$ di cui al comma 10.2, complessivamente prelevate dai punti di prelievo trattati monorari in ciascuna fascia oraria F_i nel medesimo mese.

28.7 Qualora non disponibile attraverso i dati di misura registrati ai sensi del TIV, comma 27.7, lettera c), l'energia $EP_{F_i}^f$ prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria F_i da ciascun punto di prelievo trattato per fasce è determinata ai sensi dell'Articolo 10 bis.

Articolo 29

Disposizioni transitorie per l'anno 2009

- 29.1 Fino al 31 maggio 2009 in tutte le aree di riferimento, per ciascun punto di prelievo non trattato su base oraria è valido l'unico CRPP determinato dalle imprese distributrici entro il 15 marzo 2008
- 29.2 I CRPP di cui al comma 29.1 sono validi in tutte le fasce orarie e in tutti i mesi sino alla determinazione prevista per il maggio 2009.
- 29.3 Entro il 10 maggio 2009, ciascuna impresa distributrice determina i CRPP relativi ai mesi compresi fra giugno e dicembre, utilizzando l'energia prelevata nei medesimi mesi dell'anno 2008, determinata sulla base dei dati effettivi di prelievo, laddove disponibili, o sulla base dei criteri di cui al comma 13.6.

29.4 Entro il 10 settembre 2009, ciascuna impresa distributrice determina i CRPP relativi ai mesi compresi fra gennaio e maggio, utilizzando l'energia prelevata nei medesimi mesi dell'anno 2009, determinata sulla base dei dati effettivi di prelievo, laddove disponibili, o sulla base dei criteri di cui al comma 13.6.

Tabella 1

Corrispettivi di conguaglio compensativo	Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione (P^d)	Altri punti di prelievo in bassa tensione (P^{nd})
per l'anno 2008 (centesimi di euro al kWh)	0	0
per l'anno 2009 (centesimi di euro al kWh)	0,187	0,250